

Grazia Mannozi

Gli ingranaggi dell'orologio penalistico: brevi note sul tempo nel diritto penale

E così è necessario sia il tempo di Mercurio, sia il tempo di Vulcano. La concentrazione e la materia di Vulcano sono le condizioni necessarie per scrivere le avventure e le metamorfosi di Mercurio. La mobilità e la sveltezza di Mercurio sono le condizioni necessarie perché le fatiche interminabili di Vulcano diventino portatrici di significato [...]¹.

(M.F. Ghirga)

1. Parole e simboli

Esplorare il concetto di “tempo” implica avventurarsi in uno spazio linguistico composto da una molteplicità eterogenea di parole e di termini – che del tempo hanno cercato di cogliere l'essenza, il valore, la misura, lo scorrere, gli effetti, fino a metterne in dubbio la stessa esistenza – e altresì di simboli, i quali hanno mostrato i legami del tempo con la caducità dell'esperienza, con la memoria e con l'oblio, con la vita e con la morte.

Le parole hanno parlato all'intelletto e la «rete delle immagini» ha riempito le parole di significati desunti dalla tradizione e perciò forse meno nitidi o dotti ma di certo più facilmente intellegibili². Il mito ha personificato variamente il tempo, in forma di divinità o di figura femminile. Sovrapposizioni tra culture e simbologie hanno plasmato creature ibride e allegorie sicché è difficile districarsi non solo nella nomenclatura ma anche negli stilemi e negli iconemi relativi al tempo: *Kronos* (il Titano) e *Chronos*, dio del Tempo, *Aion* e *Kairos*, *Saturno*, *Er*, *Mnemosyne*, il fiume Amelete, il frammento di Eraclito e il Cratilo di Platone, le Confessioni di S. Agostino e la tradizione filosofica,

¹ M.F. Ghirga, *La giustizia piovuta dal cielo. Riflessioni suggerite dalle Lezioni americane di Italo Calvino*, Torino, Giappichelli, 2021, pp. 98 s.

² Sul rapporto tra parole e immagini v. L. Bolzoni, *La rete delle immagini. Predicazione in volgare dalle origini a Bernardino da Siena*, Torino, Einaudi, 2002, *passim*.

ma anche, in letteratura, Funes *el memorioso*, narrato da Borges, e, nell'arte, Dalí con i suoi «Orologi molli». La scienza, dal canto suo, ha cercato di descrivere il tempo, di studiarne il comportamento e le variazioni, in particolare nei rapporti con lo spazio: si pensi a Newton e a Einstein, la relatività, lo spazio che si curva, ed anche il tempo, e il presente che sembra sparire³.

In sintesi, mitologia e fisica, letteratura e poesia, pittura e scultura, scritti filosofici, religiosi, esoterici e narrazioni storiche si stratificano fino a disegnare l'arazzo del tempo: il "tempo" è il grande protagonista della ricerca dell'origine dell'universo, del significato della vita e della narrazione della morte.

A fronte di una tale complessità di visioni, descrizioni e racconti, il diritto è chiamato costantemente a rapportarsi al tempo: non ne indaga l'essenza, lo assume come dato. L'ordinamento giuridico si staglia come una entità (apparentemente) monolitica, statica e completa; il diritto, che ne è pilastro, ambisce alla certezza e viene perciò stabilito, custodito, interpretato e tramandato nel tempo. Ma il tempo non è soltanto il "custode" della tradizione giuridica: è anche un fattore perturbante, un limite e, ovviamente, un parametro di misura. Il diritto opera "nel tempo" e "con le categorie del tempo": quella cronico-quantitativa, che fissa gli eventi nella storia e definisce la vigenza delle leggi; quella fisico-qualitativa, del vissuto individuale delle parti ma anche dell'agire liturgico degli attori del processo; infine, quella mensurativa, attraverso la quale si calcola ogni cosa, primariamente la durata dei processi, quella delle pene, e l'arco temporale per esercitare la pretesa punitiva.

E mentre vive "nel" tempo e lavora "con" il tempo (e talvolta "contro" il tempo), il diritto "dal" tempo è costantemente condizionato. Nessun altro ambito, forse, subisce dallo scorrere del tempo tante "ingiurie": dal tempo il diritto viene inciso, eroso, modificato, persino stravolto o annientato. Come nel mito di *Kronos/Saturno*, le leggi "divorano" altre leggi, abrogandole espressamente o tacitamente, smembrandole o accorpandole, oppure modificandole affinché rispondano a nuove immanenze. Principi e valori di epoche precedenti vengono dimenticati, quasi i giureconsulti attingessero acqua dal fiume Amelete: nuove dottrine e pronunce giurisprudenziali consegnano all'oblio le precedenti. Codici e volumi, colmi di parole, tacciono nelle biblioteche; le parole del diritto vengono coperte da altre parole, talvolta di nuovo conio, talaltra recuperate dal passato e risemantizzate⁴, ma sempre forti dalla loro vigenza. Intanto, il permanere di brocardi e latinismi nel linguaggio giuridico svela l'originaria staticità della lingua del diritto⁵ e il mal celato conservatorismo dei giuristi, a fronte di un fenomeno,

³ C. Rovelli, *Sette brevi lezioni di fisica*, Milano, Adelphi, 2014, p. 19 e p. 52; più di recente, dello stesso A., *L'ordine del tempo*, Milano, Adelphi, 2017.

⁴ Sull'evoluzione delle parole v. le considerazioni di I. Dionigi, *Benedetta parola. La rivincita del tempo*, Bologna, il Mulino, 2022, pp. 121 s.

⁵ Costituiscono un esempio paradigmatico, già nel diritto romano, le *certa verba* tipiche delle *leges*

quello della produzione normativa, per un verso attaccata, per altro verso galvanizzata dal tempo. L'iperproduzione normativa dimostra un procedere per accumulo, più che per scarto e razionalizzazione. Il labirinto normativo che ne deriva chiede tempo per l'esegesi⁶, l'analisi dell'intersezione tra fonti⁷, la soluzione dei conflitti tra norme, la complessità delle decisioni.

Con queste premesse minime, che fungono da ambientamento del discorso, è possibile tentare la ricostruzione di una paradigmatica del *tempo nel diritto penale* e del *diritto penale nel tempo*: si cercherà di dare una visione d'insieme degli istituti che sono condizionati dal fattore tempo, che seguono le regole del tempo, e talvolta le forzano, senza poter procedere, tuttavia, nell'economia del presente scritto, all'approfondimento di quanto, di volta in volta, verrà richiamato.

2. Il diritto penale nel tempo e il tempo nel diritto penale: ipotesi di lavoro

Il tempo è intimamente legato al diritto perché, a monte, è connesso all'ordine violato e ristabilito. Lo ricorda Umberto Curi, evocando lo scenario del mercato di una *polis* ionica «nel quale si “rende giustizia”. Assiso nel suo seggio, il tempo [*chronos*] stabilisce [*tattei*] quale compensazione [*tisin*] debba essere conferita a chi abbia subito un'ingiustizia [*adikia*]»⁸.

Le riflessioni che seguono hanno ad oggetto il rapporto tra il diritto penale e il tempo e ruotano attorno a due questioni, l'una relativa al tempo cronologico, l'altra al tempo come spazio delle decisioni e delle opportunità, e precisamente:

- a) come il diritto penale governa la dimensione cronologico-sequenziale del tempo (inteso come successione ordinata di fatti/eventi);
- b) come il diritto penale gestisce la dimensione qualitativa del tempo (qui inteso come opportunità/aspettativa).

Idealmente, per restare nell'ambito metaforico desumibile dal mito, tali questioni trovano collocazione nell'ambito di due “regni” diversi: quello di *Kronos* (il tempo sequenziale) e quello di *Kairos* (il tempo opportuno).

Seguendo tale dicotomia, indubbiamente più ideale che reale, ma forse utile a fini esplicativi, è possibile tentare una ricognizione delle modalità attraverso le quali il diritto penale si rapporta al tempo, sia rispetto alla propria vigenza,

actiones su cui M. Bettini, *Roma, città della parola*, Torino, Einaudi, 2022, p. 94.

⁶ In argomento, V. Giordano, *Il paradigma ermeneutico e il sistema penale*, Pisa, Pacini, 2022.

⁷ V. Manes, *Il giudice nel labirinto. Profili delle intersezioni tra diritto penale e fonti sovranazionali*, Roma, Dike, 2012.

⁸ U. Curi, *La morte del tempo*, Bologna, il Mulino, 2021, p. 41.



sia rispetto all'efficacia delle norme nei confronti dei destinatari di precetti e sanzioni.

3. *Il regno di Kronos/Saturno: la validità della legge penale lungo la linea del tempo*

Perché parlare, rispetto al diritto penale, del suo dispiegarsi sotto il regno di Kronos?

Divinità preolimpica, nella mitologia greca Kronos⁹ è descritto come uno dei Titani, figlio di Urano (il Cielo) e di Gea (la Terra); è associato alla Fertilità, all'Agricoltura e al Tempo. Reo di aver evirato il padre, Kronos inizia la sua sovranità sulla Terra ma viene a sua volta spodestato da Zeus, sebbene Kronos abbia tentato di scongiurare la profezia dell'oracolo in tal senso divorando, uno alla volta, i propri figli¹⁰. Il Kronos divoratore di figli – di cui Goya offre un'immagine allucinata e tesa

(v. figura accanto) – è dunque accostato al tempo, detto appunto “cronologico”, il cui scorrere “divora” gli eventi, rendendo polvere ciò che è nato dalla polvere.

Trova riscontro nella mitologia romana, Kronos, dove viene identificato con Saturno, divinità sazia di anni¹¹, dalla doppia natura: «imponente e benefico dio della terra, [...] distruttivo, ma insieme pacificatore, sovrano degli inferi»¹². Presente in numerose fonti mitologiche e letterarie antiche sulla genealogia degli dèi, quella di Saturno è una tra le figure più interessanti rispetto alle ricostruzioni della galassia dei simboli correlati al tempo. Essa stessa è frutto, peraltro, di stratificazioni iconografiche. Osserva Umberto Curi come

⁹ Il Titano *Kronos* non è da confondere con *Chronos*, divinità dell'orfismo identificata con il Tempo e spesso rappresentata come fanciullo leoncefalo, avvolto da un serpente. Cfr. C. Sini, *Le arti dinamiche: filosofia e pedagogia. Libro sesto di Figure dell'enciclopedia filosofica*, Milano, Jaca Book, 2005, pp. 80 s.

¹⁰ R. Graves, *I miti greci*, Milano, Longanesi, 2018, pp. 30 ss.

¹¹ La sovrapposizione tra le figure di Kronos/Chronos è già in Cicerone, che ne afferma anche l'identificazione con Saturno: «Krònos, altro non è che una leggera variante di chrònos, tempo. Quanto poi al nome Saturno deriva dal fatto che questo dio è saturo di anni. La finzione che divorasse i suoi figli sta a simboleggiare che il tempo distrugge i giorni che passano e fa degli anni trascorsi il suo nutrimento senza mai saziarsi. Analogamente si immaginò che il figlio Giove lo incatenasse per evitare che si abbandonasse a movimenti disordinati e per conservarlo avvinto ai moti degli astri» (Cicerone, *Rhetorica, De natura deorum*, libro II, v. 64).

¹² Così, R. Klibansky, E. Panofsky, F. Saxl, *Saturno e la melanconia. Studi su storia della filosofia naturale, medicina, religione e arte*, Torino, Einaudi, 2002, p. 186.

solo «attraverso un lungo ininterrotto processo di carattere figurativo, prima ancora che concettuale, Saturno è stato identificato col tempo»¹³. Interessanti sono infatti gli iconemi accostati a Saturno: la falce (che rimanda alla mietitura e alla terra), ma soprattutto il serpente che si morde la coda, figura atta ad evocare la circolarità del tempo e presente in molte raffigurazioni pittoriche, a partire da quelle dell'uroboro¹⁴. Simbolo palingenetico della ciclicità del tempo, l'uroboro compare anche nelle raffigurazioni del Cristo cronocratore, Signore del tempo cosmico, spesso raffigurato assiso sopra gli astri o lo zodiaco.

Il mito di Kronos servirà, in questo contesto, a richiamare la linearità del tempo; quello dell'uroboro, la circolarità. Entrambe le dimensioni sono infatti presenti e rilevanti nell'ambito del diritto penale.

3.1 *Il tempo bidirezionale: irretroattività della legge penale e retroattività della lex mitior*

Nel diritto penale si pone anzitutto un problema di validità della legge. La questione è affrontata in via generale nell'articolo 11 delle preleggi, il quale recita testualmente che la «legge non dispone che per l'avvenire: essa non ha effetto retroattivo». Non essendo principio avente rango costituzionale, la legge ordinaria può derogarlo: ed in effetti è quanto accade in ambito penale¹⁵.

Conferma l'assunto delle preleggi l'art. 1 del Codice Rocco, enunciando un principio – quello della irretroattività della legge penale – successivamente costituzionalizzato nell'art. 25, comma primo, della Carta fondamentale. Ma già all'art. 2 del codice penale il principio viene ridimensionato. La portata precettiva delle norme penali si staglia qui con tutta evidenza poiché non vi è descrizione della realtà ma tentativo di indirizzarla e di orientare i comportamenti umani¹⁶.

Nel consegnare all'autorità giudiziaria un “libretto di istruzioni” per l'ermeneutica della vigenza della legge penale, l'art. 2 c.p. adotta una gestione del tempo plurima e dall'andamento sinusoidale. Come un funambolo, il legisla-

¹³ Curi, *La morte del tempo* cit., p. 39. Sulla tradizione più letteraria che iconografica dell'Aion-Crono mitraico in epoca prerinascimentale cfr. Klibansky, Panofsky, Saxl, *Saturno e la melanconia* cit., p. 184.

¹⁴ Il serpente che si morde la coda e il cerchio, suo equivalente, sono presenti nella descrizione del tempo di C. Ripa, *Iconologia*, Torino, Einaudi, 2002, p. 568, ove si legge al 378.2. «Vecchio vestito di vari colori, nella destra mano terrà un serpente rivolto in circolo [...]. La serpe, nel modo sopradetto, significa l'anno, secondo l'opinione de gli antichi, il quale si misura e si distingue col tempo, et è immediatamente congiunto con se stesso»; e al 378.3: «Uomo vecchio, alato, il quale tiene un cerchio in mano, e sta in mezzo d'una ruina» (p. 568).

¹⁵ D. Falcinelli, *Il tempo nel reato, il reato nel tempo. La scrittura normativa delle coordinate cronologiche criminali*, Torino, Giappichelli, 2011, pp. 91 ss.

¹⁶ G. D'Elia, A. Rentería Díaz, *Teoria e pratica delle fonti del diritto*, Roma, Carocci, 2008, pp. 1 s.

tore ha individuato linee normative differenziate, ciascuna delle quali riesce a contemperare esigenze diverse rispetto alla disciplina dell'efficacia della legge nel tempo.

Il primo comma dell'art. 2 c.p. conferma le preleggi e, con il conforto nell'art. 25, comma 2, della Costituzione, stabilisce l'irretroattività della norma incriminatrice. Il rango costituzionale di tale principio si salda alle ineludibili esigenze di conoscibilità dei precetti poste a fondamento della legittimazione e dell'effettività del finalismo rieducativo della pena, anch'esso di rango costituzionale.

Il secondo comma dell'art. 2 c.p. affronta la questione dell'*abolitio criminis*¹⁷ e la soluzione normativa offerta pone (saggiamente) nel nulla la disposizione del primo comma: la legge penale che abroga una fattispecie incriminatrice vale, infatti, retroattivamente e, in caso sia intervenuta condanna, ne comporta la cessazione dell'esecuzione e degli effetti penali. Il principio di uguaglianza di cui all'art. 3 della Costituzione¹⁸ si rivela dirimente, pur operando in sinergia con altri principi (di colpevolezza, della tendenziale finalità rieducativa delle pene, di dignità sociale) atti ad orientare le scelte del legislatore in materia di efficacia delle norme penali lungo la linea del tempo.

Il terzo comma dell'art. 2 c.p., malamente collocato (più opportuno sarebbe stato porlo dopo l'attuale quarto comma), introduce un'ulteriore deroga all'irretroattività: inaccettabile proseguire l'esecuzione di una pena detentiva quando la legge posteriore prevede, a corredo del precetto penale violato, la sanzione pecuniaria. La legge penale ha efficacia retroattiva persino quando sia intervenuta pronuncia irrevocabile.

Nel quarto comma dell'art. 2 c.p. si affronta la questione più spinosa, quella della successione della legge penale modificatrice¹⁹. Corre all'indietro nel tempo anche la legge penale modificatrice del precetto o della sanzione che abbia effetti favorevoli al reo²⁰: ferma la sua corsa solo il giudicato, salva l'ipotesi di cui al comma precedente.

In breve: la legge penale lavora sulla dimensione del tempo lineare ma si muove, su quella linea, avanti e indietro nello sforzo di bilanciare esigenze diverse. La necessità che la legge penale sia applicata con spirito di giustizia ha imposto un lavoro di cesello in materia di successione delle leggi penali nel

¹⁷ M. Gambardella, *L'abrogazione della norma incriminatrice*, Napoli, Jovene, 2008. Con particolare riferimento alla successione delle norme integratrici della fattispecie, v. G.L. Gatta, *Abolito criminis e successione di norme "integratrici": teoria e prassi*, Milano, Giuffrè, 2008.

¹⁸ Cfr. G. Dodaro, *Uguaglianza e diritto penale. Uno studio sulla giurisprudenza costituzionale*, Milano, Giuffrè, 2012, pp. 307-312.

¹⁹ In argomento Gatta, *Abolito criminis e successione* cit., pp. 121-141.

²⁰ S. Sartarelli, *Sulle "tracce" del favor rei nella discrezionalità penale*, Bologna, Bononia Univ. Press, 2012.

tempo *ex art. 2 c.p.*, norma che rispetta pienamente il vincolo di rubrica²¹. L'irretroattività è la regola dell'efficacia delle nuove incriminazioni; la retroattività lo è invece *dell'abolitio criminis* e della successione modificativa delle norme penali purché risulti favorevole al reo, salvo il limite del giudicato; se la legge successiva favorevole, tuttavia, è riferita alla sola variazione della specie della sanzione, anche il giudicato si incrina e cede.

Nell'ambito del diritto penale, in definitiva, vigono regole sull'efficacia della legge nel tempo autonome rispetto a quelle di altri rami del diritto, connesse all'esigenza di bilanciamento del principio garantista della conoscibilità *ex ante* della legge con altri e diversi principi, molti dei quali di rango costituzionale²². Alla base di tutto vi sono le caratteristiche qualitative del diritto penale, che si pone quale strumento valutativo, reattivo, coercitivo, sanzionatorio e produttivo di effetti stigmatizzanti. Ne esce un modello di validità della legge penale che supera la linearità del tempo cronologico e accede ad una dimensione non già di circolarità bensì di ultrattività di tipo retroattivo.

3.2 *Il tempo sospeso: giudizio e prognosi nelle misure sospensive e di probation*

Il tempo del giudizio ha una diversa disciplina rispetto a quello dell'efficacia della legge penale. Del tempo per emettere una decisione e anche della prescrizione del reato e della pena si dirà più avanti (per non dire "a tempo debito"). Interessa, per ora, esplorare la logica sottesa al giudizio sospeso.

In *limine* va osservato come il tempo sia fedele alla sua etimologia: dalla radice protoindoeuropea "dā"²³ scaturisce l'idea ancestrale di cesura, di divisione in parti da tenere insieme o calcolare. Il tempo non sfugge all'ossessione per la misura: che siano giorni, mesi, anni, evi, eoni, il tempo è oggetto di parcellizzazione.

Lo dimostra l'architettura delle misure sospensivo-probatorie presenti nel sistema penale, le quali trovano il loro nucleo originario nell'istituto della sospensione condizionale della pena. Il giudice condanna ma concede un intervallo di tempo (cinque anni, se la condanna è per delitto, due anni se trattasi di contravvenzione) al termine del quale la decisione presa potrebbe anche essere rovesciata. La macchina esecutiva delle sanzioni si arresta e attende. Il tempo scorre e registra gli eventi. Se il condannato non commet-

²¹ C. Sotis, *Vincolo di rubrica e tipicità penale*, «Rivista italiana di Diritto Processuale Penale», 4, 2017, pp. 1396-1390.

²² Cfr. C. Perini, *La legittimazione della norma criminale. Gli statuti di garanzia della penality nella svolta di fine millennio*, Garbagnate Milanese, Anthelios, 2018, pp. 112 s.

²³ C. Watkins (ed.), *The American Heritage Dictionary of Indo-European Roots*, Boston-New York, Houghton Mifflin Harcourt, 2011, p. 14.

terà altro reato in tale intervallo temporale, l'accertamento del fatto non avrà conseguenze sanzionatorie eseguibili. Si stipula un patto: se ne esige il rispetto.

Il tempo, quindi, è misura di una prova comportamentale circa la capacità del condannato di rispettare la legge. L'art. 163 c.p. stabilisce i limiti entro i quali può essere concessa la sospensione condizionale della pena più adatti al destinatario della condanna: se adulto, due anni di pena inflitta, se minore degli anni diciotto, tre anni; se giovane adulto (età compresa tra i 18 e 21 anni) oppure ultrasettantenne, si può sospendere una pena fino a due anni e sei mesi (in tutti i casi sola o congiunta con la pena pecuniaria). Cambia la misura dell'intervallo di tempo "sospeso" in relazione alla pena inflitta: se quest'ultima non è superiore a un anno – trattasi all'evidenza di reato bagatellare – e se ricorrono altri presupposti (risarcimento del danno, riparazione dell'offesa o partecipazione a un programma di giustizia riparativa conclusosi con esito favorevole), la pena può essere sospesa per un solo anno.

Nella norma sulla sospensione condizionale, gli intervalli temporali compongono un mosaico di opzioni sulle quali regna sovrana l'idea della prognosi. Il giudice, ai sensi dell'art. 133 c.p. – norma cardine sulla discrezionalità giudiziale – deve presumere che il colpevole si asterrà dal commettere ulteriori reati. Anche la prognosi si distende sulla linea del tempo. Il tempo dell'esecuzione della pena, che resta sospeso – e che per il giudice è un tempo "vuoto", da riempire con la gestione di altri casi penali e la calendarizzazione delle udienze – è, invece, per il condannato, un tempo denso, fatto di impegno attivo (si pensi agli obblighi del condannato delineati dall'art. 165 c.p.) e di astensione da nuove violazioni della legge penale.

Un congegno sospensivo caratterizza, per definizione, la sospensione del processo con messa alla prova, istituito presente dal 1988 nel sistema penale minorile ed esteso, con alcuni significativi adattamenti, agli adulti ad opera della l. 62/2014²⁴ e ulteriormente modificate dal d. lgs 150/2022.

Qui l'imputato chiede *tempo e fiducia*: vuole dimostrare che può ritornare ad essere capace di rispetto delle regole. Il corredo di prescrizioni della messa alla prova è ampio: programma di trattamento, con eventuale coinvolgimento del nucleo familiare, prescrizioni comportamentali anche volte a elidere le conseguenze del reato (condotte riparatorie, risarcimento o restituzioni), svolgimento di lavori di pubblica utilità o di attività di volontariato di rilievo sociale e, laddove possibile, mediazione con la persona offesa. È un tempo corposo, che include attività, obblighi, promesse e in cui si dà progressivamente sostanza all'impegno assunto; un tempo assai diverso da quello svuotato di

²⁴ Sulla sospensione del processo con messa alla prova si rinvia a V. Bove, *La messa alla prova*, Ospedaletto, Pacini Giuridica, 2018.

possibilità, solo parzialmente aperto alla prospettiva terapeutico-trattamentale e, per molti aspetti, passivizzante della pena detentiva.

Nella concessione della messa alla prova il giudice non è “cronocratore” bensì “profeta”: non deve calcolare il tempo della pena, ma elaborare, con il supporto dei servizi per la giustizia, un progetto che si svolge nel tempo e che, qualora abbia esito positivo, rende inutile il giudizio e azzera la pretesa punitiva.

Decorso utilmente il periodo di prova il reato, mai accertato *ab origine*, si estingue: effetto che ha del paradossale essendo relativo a un'ipotesi accusatoria mai verificata. Contrariamente, riparte la dinamica processuale, che vive di prove, strategie difensive e tende a una pronuncia accertativa. L'esito negativo della prova comporta infatti la restituzione degli atti al pubblico ministero (se la richiesta della messa alla prova è stata presentata nella fase delle indagini) oppure fa ripartire l'udienza preliminare. Il corso del procedimento ha sullo sfondo, di nuovo, lo spettro della prescrizione.

In sintesi, il tempo della messa alla prova ha un comportamento stravagante: scorre per il destinatario, si blocca rispetto al giudizio e si ferma anche per il calcolo della prescrizione, ma è suscettibile di ripartire rimettendo tutto come era al momento della richiesta. Il tempo immobile del castello de “La Bella e la Bestia” e il tempo rilanciato della “Giratempo” di Harry Potter convivono nelle dinamiche del sistema penale.

3.3 *Il trionfo del tempo: la prescrizione*

La disciplina degli effetti del decorso del tempo sulla possibilità di accertare un fatto di reato è di quelle che non mette d'accordo nessuno²⁵. I disaccordi su questioni giuridiche sono assimilabili a quelli su questioni teologiche. Voltaire, nelle pagine del «Dizionario filosofico» dedicate ai concili, scrisse che quello di Efeso fu tenuto «a suon di bastonate»²⁶ e, in generale, che i risultati di un concilio rovesciavano le acquisizioni precedenti, emanate da infallibili vescovi, i quali – si pensi a Nestorio – finivano con l'essere condannati come eretici.

La tormentata storia della prescrizione (ma il discorso vale anche per le incessanti modifiche dell'abuso d'ufficio)²⁷ conferma l'assunto: le riforme si

²⁵ Per i termini del dibattito si rinvia alle considerazioni di D. Pulitano, *Il dibattito sulla prescrizione. Argomenti strumentali e ragioni di giustizia*, «Sistema penale», 26 febbraio, 2020, <<https://www.sistemapenale.it/it/opinioni/pulitano-prescrizione-argomenti-strumentali-e-ragioni-di-justizia>>, febbraio 2023.

²⁶ Voltaire, *Dizionario filosofico*, Torino, Einaudi, 1995, p. 149.

²⁷ Le ricostruisce con accuratezza E. Mattevi, *L'abuso d'ufficio. Una questione aperta. Evoluzione e prospettive di una fattispecie discussa*, Napoli, ESI, 2022, nell'intero Capitolo I, pp. 1-122.

succedono, nella ricerca di una soluzione quantomeno non insoddisfacente; la dottrina è divisa. Ripercorriamo brevemente le vicende della prescrizione.

Il codice Rocco fissa una disciplina generale della prescrizione per fasce di gravità dei reati. Interviene la riforma operata con l. 251/2005 (c.d. *ex Cirielli*), la quale aggancia la prescrizione ai massimi di pena con opportuni sbarramenti per non vanificare *ab origine* la pretesa punitiva: la prescrizione diventa più lunga per le contravvenzioni ma più breve per i delitti rispetto a quella disciplinata nel Codice del 1930²⁸. Per il reato continuato il tempo necessario alla prescrizione si diversifica in relazione ai singoli illeciti uniti dal vincolo della continuazione, ponendo nel nulla la pretesa punitiva rispetto a molti comportamenti criminosi. Il legislatore procede a ritocchi di severità dei massimi edittali di varie fattispecie incriminatrici per scongiurare il rischio che il decorso del tempo prevalga sulle esigenze di verità e di giustizia. I delitti contro la pubblica Amministrazione raggiungono in tal modo cornici di pena draconiane, che la prassi ridimensiona tramite i criteri di commisurazione della pena o il ricorso ai riti differenziati.

La riforma Bonafede ferma il decorso della prescrizione dopo il primo grado di giudizio²⁹ e interviene nuovamente sul reato continuato: ripristina il testo dell'art. 158, comma 1, c.p., tornando a far decorrere il termine della prescrizione in modo unitario dal giorno in cui è cessata la continuazione: la pretesa accertativa tiene insieme fatti commessi in tempi diversi purché legati dall'unicità del fine.

Si sottraggono alla prescrizione solo i reati gravissimi puniti con l'ergastolo; per alcuni reati, tra i quali quelli connessi ai delitti contro la personalità dello Stato, la riduzione in schiavitù, i maltrattamenti, la violenza sessuale e gli atti sessuali con minorenni, il tempo necessario alla prescrizione è raddoppiato. Per altri (tra i quali i reati tributari) è elevato di un terzo. Regole minute disciplinano la prescrizione per il delitto tentato, per i reati permanenti e per quelli sottoposti a condizioni obiettive di punibilità.

Principio sacrosanto, quello della prescrizione³⁰. L'istituto «poggia sulla condivisa premessa che la giustizia penale può ragionevolmente non più interessarsi di fatti di un passato lontano; *tempori cedere*, a date condizioni, può essere la scelta più coerente con principi costituzionali quali il riconoscimento dei diritti inviolabili della persona (art. 2), e il principio d'uguaglianza (art. 3,

²⁸ In argomento v. le osservazioni di G. Marinucci, *La legge ex Cirielli: certezza d'impunità per reati gravi e mano dura per i tossicodipendenti in carcere*, «Diritto Penale Processuale», 2006, pp. 170 ss.

²⁹ V. Manes, *Sulla riforma della prescrizione*, «Rivista italiana di Diritto Processuale Penale», 2019, pp. 557 ss.

³⁰ Sul fondamento, ampiamente, S. Silvani, *Il giudizio del Tempo*, Bologna, il Mulino, 2009, pp. 13-66.

primo e secondo comma), i principi sulle funzioni della pena (in particolare l'idea rieducativa, ex art. 27 comma 3)»³¹.

Di fronte a tali questioni, si pone un problema di incidenza statistica del fenomeno della prescrizione, soprattutto se restituisce la fotografia di una macchina giudiziaria che lavora in modo vano e antieconomico³², il che accade in specie quando la prescrizione interviene nel giudizio di legittimità. Le vittime, ampiamente insoddisfatte, reclamano “giustizia”.

Le esigenze dell'accertamento processuale, tuttavia, sono da bilanciare con la perdita di interesse della collettività al perseguimento di reati ormai lontani nel tempo (di diverso avviso restano, però, le vittime) ma anche con altri ineludibili principi³³, tra i quali quello della ragionevole durata del processo³⁴. Si fronteggiano, da un lato, l'esigenza che il decorso del tempo non impedisca, per legge, di chiarire fatti illeciti e, dall'altro lato, l'esigenza che i processi non abbiano durata illimitata.

Tale “conflitto” tra istanze contrapposte è difficile da appianare poiché non è tra una ragione e un torto bensì tra due ragioni³⁵. Giunge la riforma del 2022 a separare i “contendenti”. La prescrizione non può essere dichiarata dopo la condanna di primo grado: quindi, apparentemente, non vi sarebbe alcun rischio che l'oblio trionfi sull'accertamento dei fatti se si giunge a una prima pronuncia, sia essa di condanna o di assoluzione. Ma arriva una prescrizione mascherata da “condizione di improcedibilità” – un rimedio per l'irragionevole durata del processo – che erode i tempi processuali e li stabilisce per decreto, sulla base della legge Pinto: che l'appello non duri più di due anni complessivamente e che il giudizio di legittimità non duri più di un anno, per tutti i reati, tranne quelli puniti con l'ergastolo, così stabilisce il nuovo art. 344-*bis* c.p.p. Il fine pena “mai” si salda all'ipotesi di un processo di durata altrettanto indefinita³⁶.

La “ragionevolezza” del tempo del processo è, dunque, uno snodo cruciale. La questione è competenza di Kronos o di Kairos? Di entrambi, si potrebbe

³¹ Pulitanò, *Il dibattito* cit., p. 2. V. le sentenze della Corte cost. che affrontano la questione della prescrizione alla luce dell'art. 27, comma 3 Cost., relativo al finalismo rieducativo della pena: Corte cost. n. 115 del 2018, n. 143 del 2014, n. 324 del 2008 e n. 393 del 2006.

³² Cfr. M. Gialuz, J. Della Torre, *Giustizia per nessuno. L'inefficienza del sistema penale italiano tra crisi cronica e riforma Cartabia*, Torino, Giappichelli, 2022, p. 212, ai quali si rimanda per una disamina accurata dei dati relativi all'andamento della prescrizione nel nostro sistema penale.

³³ F. Giunta, D. Micheletti, *Tempori cedere*, Torino, Giappichelli, 2003, p. 47.

³⁴ G.L. Gatta, *Prescrizione del reato, ragionevole durata del processo e tutela dei beni giuridici*, «Diritti umani e diritto internazionale», 2, 2020, pp. 449-460.

³⁵ Lo dimostra anche la complessa vicenda relativa al caso Taricco, che ha coinvolto la Corte di Giustizia dell'Unione Europea, la Corte costituzionale e la Corte di Cassazione. V., tra i molti, Perini, *La legittimazione* cit., p. 79.

³⁶ In argomento, P. Ferrua, *Fantasmagoria dell'improcedibilità: la disgregazione del sistema nella riforma “Cartabia”*, in *Riflessioni sulla giustizia penale. Studi in onore di Domenico Pulitanò*, Torino, Giappichelli, 2022, pp. 225-241, che ne illustra i possibili profili di incostituzionalità.

dire, almeno all'esito della riforma del 2022. Kronos avvia il metronomo della prescrizione, che si arresta dopo il primo grado di giudizio³⁷, liberando un tempo lineare potenzialmente illimitato. Ma Kairos, signore dell'occasione da cogliere prima che sfugga, segnala che vi è un "tempo opportuno per il processo". Tornando alla prospettiva strettamente giuridica, l'esigenza della ragionevole durata del processo, che impedisce di chiedere altro tempo, ha la meglio. Kairos riesce a strappare di mano a Kronos il governo della vicenda processuale.

3.4 La "morte" del tempo della pretesa punitiva

«Ciascuno al suo posto e ogni cosa a suo tempo»³⁸. Tempo è ciò di cui ha bisogno il processo per accertare i fatti e giungere alla verità processuale. La procedura disciplina in modo preciso e dettagliato la successione delle fasi e degli interventi che portano all'epilogo decisivo: assolvere o condannare. In quest'ultimo caso, si apre il tempo dell'espiazione della pena, quando non condizionalmente sospesa, quello eventuale delle misure di sicurezza, e quello che porta alla riabilitazione del colpevole. Perché tutto ciò possa accadere, però, c'è bisogno della concomitanza di altri tempi: *in primis*, quello della vita delle persone (l'imputato, il testimone, ecc.) e poi quello delle scelte individuali (ad esempio rispetto al proporre querela), quello delle valutazioni politico-sociali circa l'opportunità di mantenere ferma l'esigenza di reprimere i reati.

Altri istituti, oltre alla prescrizione, siglano la "morte del tempo" della pretesa punitiva.

Tra le cause estintive del reato vi è, in primo luogo, la *morte del reo*, il tempo di vita individuale che si arresta e che blocca ogni dinamica accertativa. L'epoca del processo ai morti – come nel caso del "Sinodo del cadavere", il processo *post mortem* a Papa Formoso – è consegnata alla storia del diritto.

In secondo luogo, il tempo della *querela*, su cui si tornerà più avanti, è un intervallo temporale che consente alla vittima di segnalare all'ordinamento giuridico la meritevolezza di pena di un fatto (si parla, in questo caso, di querela-opportunità) o che rimette alla vittima la valutazione circa la propria capacità o il proprio desiderio di avventurarsi nei sentieri del processo (è la c.d. querela-garanzia). Se la querela non viene presentata, l'illecito esiste nel solo mondo dei "fatti", ma non per il diritto. Eliminata in radice ogni pos-

³⁷ Ferrua (Ivi, p. 228.) sottolinea il rischio che i termini della prescrizione sostanziale siano interamente rimessi nelle mani del giudice di primo grado.

³⁸ A. Garapon, *Del giudicare. Saggio sul rituale giudiziario*, Milano, Cortina, 2007, p. 43.

sibilità di accertamento, il fatto non entra neppure nelle statistiche criminali, ingrossando la “cifra nera” o quella “grigia” della criminalità.

In terzo luogo, il tempo della ricerca della verità viene fermato anche da provvedimenti generali e astratti come l'*amnistia*. Lo Stato rinuncia a perseguire un'intera classe di illeciti. Provvedimento generale di clemenza³⁹ ispirato da opportunità politiche e di pacificazione sociale, l'amnistia crea una categoria di persone “perdonate” ma spesso genera insoddisfazione o rabbia nelle vittime, le quali, sebbene mantengano la pretesa risarcitoria, vedono annientata la ricerca della verità.

Talvolta l'amnistia, insieme all'indulto – che condona in tutto o in parte la pena – svolge una funzione di regolazione del flusso dei detenuti, consentendo periodici alleggerimenti della popolazione carceraria.

In alcuni casi, l'amnistia ha un intento non di mera clemenza ma è funzionale a logiche di giustizia di transizione⁴⁰, soprattutto quando riguarda reati massivi, commessi *da o con la connivenza del* potere politico. Operazione che, se sganciata da un lavoro sulla narrazione pubblica dei fatti, sulla memoria e la riparazione – come invece avvenuto nell'esperienza della Commissione Verità e Riconciliazione” sudafricana⁴¹ –, rischia di veicolare non un messaggio di pacificazione sociale, bensì la volontà di “chiudere i conti”⁴² con il passato rapidamente e senza ingolfare la macchina processuale.

L'amnistia senza narrazione e conseguente costruzione di quadri sociali della memoria può condurre al dimenticare “difensivo”⁴³ e nulla offre alla riconciliazione sociale. Quest'ultima

è anzitutto memoria del fatto storico e più precisamente memoria della verità del fatto storico. Se infatti l'amnistia comporta l'oblio e la vendetta si basa sulla memoria unilaterale del fatto, la riconciliazione si orienta verso la verità dei fatti, da intendersi come il presupposto fondamentale per ricostruire il minimo di fiducia che consente la convivenza⁴⁴.

3.5 *Il tempo misto del processo: linearità e circolarità*

Un ritmo non ordinario scandisce i tempi del processo. Così come lo spazio giudiziario fonda un luogo che, in opposizione al disordine sociale, incarna l'ordine assoluto, il tempo del processo interrompe il lineare scorrimento di

³⁹ In argomento, V. Maiello, *Clemenza e sistema penale*, Napoli, ESI, 2007.

⁴⁰ G. Fornasari, *Giustizia di transizione e diritto penale*, Torino, Giappichelli, 2013, pp. 15 ss.

⁴¹ Fornasari, *Giustizia di transizione*, cit., pp. 61-75.

⁴² A. Garapon, *Chiudere i conti con la storia. Colonizzazione, schiavitù, Shoah*, Milano, Cortina, 2008.

⁴³ Assman, *Sette modi di dimenticare*, Bologna, il Mulino, 2016, pp. 81 ss.

⁴⁴ R. Bartoli, *Vendetta, amnistia, riconciliazione e punizione tra memoria e oblio*, in *Dir. pen. cont. Rivista trimestrale*, 4, 2018, p. 222.

quello quotidiano, vi si insinua a mo' di azione temporanea destinata a compensare, attraverso l'ordine e la regolarità, le lacune del tempo profano⁴⁵.

Abbiamo detto che il tempo è connesso all'ordine, ma può esserlo anche in un modo in cui la successione degli avvenimenti risponde talvolta alla sequenzialità di *Kronos*, talaltra alla «reversibilità indifferente al tempo che è propria di ogni gioco»⁴⁶.

Nel primo caso, siamo nel tempo lineare del processo, il quale muove dalla fase delle indagini per chiudersi definitivamente con la pronuncia di primo grado oppure proseguire, eventualmente, attraverso i successivi gradi del giudizio. Al suo interno, tuttavia, convivono dinamiche temporali diverse legate alla scelta del rito: il pragmatismo a breve scadenza dei riti differenziati accorcia i tempi della decisione giudiziale, che si espandono invece nel tempo lento del processo ordinario. L'abuso del processo introduce una variabile imprevedibile e inquietante: le regole giuridiche, con un'evidente torsione concettuale, si piegano verso le tecniche dilatorie, fino a giungere alle ipotesi di difesa *dal* processo⁴⁷.

Ma proprio la logica processuale teleologicamente orientata alla ricerca della verità consente una sorta di reversibilità del tempo. Lo dimostrano le regole procedurali che portano alla revisione di un caso – fenomeno che travolge il giudicato – o che consentono una ripartenza del processo a seguito di annullamento con rinvio derivante del giudizio di legittimità⁴⁸. Tali ipotesi rimettono indietro le lancette dell'orologio e il processo riparte da zero: resta sullo sfondo lo spettro della prescrizione che trasforma il processo in una corsa contro il tempo.

3.6 *Il tempo variabile dell'oralità processuale, della lettura e della scrittura*

Il tempo del diritto e dei suoi meccanismi applicativi è il tempo della parola detta, ascoltata, scritta.

Tiene conto di tempi diversi ogni attività di chi opera, attraverso la parola scritta o orale, nell'ambito del processo: c'è un tempo per essere interrogati, un tempo per essere ascoltati, un tempo per depositare memorie; c'è il tempo dell'accordo, quello della requisitoria e quello dell'arringa; il tempo non predeterminato per la camera di consiglio, il tempo breve della lettura del dispositivo della sentenza, il tempo ampio per la stesura della motivazione⁴⁹.

⁴⁵ Garapon, *Del giudicare*, p. 35.

⁴⁶ Curi, *La morte del tempo* cit., p. 42.

⁴⁷ In campo penale si veda, per tutti, M.E. Catalano, *L'abuso del processo*, Milano, Giuffrè, 2004.

⁴⁸ Ipotesi disciplinata dall'art. 623 c.p.p., sulla quale v., tra i molti, F. Cordero, *Procedura penale*, Milano, Giuffrè, 2006, p. 1183.

⁴⁹ Su cui, *infra*, § 4.3.

La dottrina sviluppa tesi, le argomenta, in un ideale dialogo in cui si alternano conferme e confutazioni delle dottrine precedenti⁵⁰. La giurisprudenza corrobora, si discosta, apre a interpretazioni evolutive, e lo fa attraverso una scrittura a volte rapida e sintetica, a volte minuziosa e dettagliata al punto da assomigliare alla modalità dottrinarie di trattare gli argomenti giuridici.

Il tempo è dunque condizionato dal *logos*, senza il quale non è neppure possibile pensare il diritto, e dalle modalità attraverso le quali la parola è indirizzata e gestita attraverso la carta o i supporti immateriali consentiti dalla digitalizzazione degli atti processuali. Gli strumenti informatici dilatano la capacità di accumulo ma forse non di gestione ordinata delle informazioni che vengono riversate in forma scritta. Gli atti processuali confluiscono in migliaia di pagine, incompatibili con il tempo di lettura piana, completa e sequenziale del magistrato. La sentenza, a sua volta, può dilatarsi, in estensione, oltremisura.

Un tale flusso di parole scritte richiede che si custodiscano atti e documenti del processo, i quali, però, non sono adatti a trasmettere pienamente la memoria dei fatti accertati. Il processo è infatti un veicolo incompleto della memoria e della storia: «la storia giuridificata esprime una storiografia la cui finalità non può prescindere dalle specificità dell'esito, consistente nella inflizione di una sanzione criminale a persone fisiche»⁵¹.

Anche il processo può tuttavia contribuire al percorso che porta ad inglobare nella memoria nazionale il ricordo dei crimini compiuti nel passato⁵². Il discorso sulla memoria, che chiede tempo e si allunga nel tempo, è, in ogni caso, molto più complesso e coinvolge dinamiche sia interiori e private, sia esteriori e pubbliche, e può persino portare a «guerre della memoria»⁵³. Mentre il lavoro che consente il perpetuarsi del ricordare e che porta alla costruzione di «quadri sociali della memoria»⁵⁴ chiede impegno costante e tempo, i documenti relativi ai processi si trasformano inesorabilmente in faldoni da misurare in metri lineari di spazio necessario per essere custoditi (e resi accessibili) nei depositi dei palazzi di giustizia. È, quello del processo, più che un lavoro sulla memoria, un *dimenticare conservativo*, tipico dell'archivio, che preserva «oggetti e informazioni che non hanno più un impiego attivo»⁵⁵.

⁵⁰ Ghirga, *La giustizia* cit., p. 98.

⁵¹ G. Insolera, *Quale memoria per quale diritto penale?*, «Diritto penale contemporaneo. Rivista trimestrale», 4, 2018, p. 120.

⁵² Assman, *Sette modi di dimenticare* cit., p. 70.

⁵³ Insolera, *Quale memoria* cit., p. 123.

⁵⁴ Il concetto è stato elaborato per la prima volta da M. Halbwachs, *I quadri sociali della memoria* (1925), Napoli, Ipermedium, 1997.

⁵⁵ Assman, *Sette modi di dimenticare* cit., p. 54.



4. *Il regno di Kairos: tempo opportuno, attesa, memoria*

Se il percorso processuale si svolge prevalentemente sotto il regno di Kronos, le vicende individuali degli “attori” del processo – dell’autore di reato, della vittima, e ora, anche partecipanti potenziali ai percorsi di giustizia riparativa – e lo stesso operato del giudice incrociano il regno di Kairos.

Divinità rappresentata come un uomo dotato di piedi alati, che simboleggiano lo scorrere veloce e incessante del tempo, Kairos ha la nuca calva, a ricordare che nessuno riesce a trattenerlo per i capelli. Tiene in mano una bilancia, simbolo della misura ma anche, in virtù di ciò, della giustizia. Lo ritrae esattamente in questo modo un affresco di Salviati, intitolato, appunto, “Il tempo opportuno” (v. figura accanto)⁵⁶. Un bassorilievo, invece, accosta al Kairos la rappresentazione iconografica della Metanoia, incarnata in una figura femminile che esprime rimorso e conversione⁵⁷.

Kairos rappresenta non il tempo cronologico-sequenziale, inesorabile divoratore di eventi, ma un tempo qualitativo, del vissuto, delle oppor-

tunità. È il tempo individuale della riflessione, dell’apprezzamento e della valutazione, e perciò anche del dialogo e del negoziato, delle occasioni da cogliere al momento giusto.

L’Occasione, originariamente rappresentata da Kairos, assume in epoche successive le sembianze di una vergine, con il volto coperto da un ciuffo di capelli e la nuca completamente calva, anche in questo caso con un evidente richiamo alla limitata capacità dell’uomo di afferrare le opportunità che si

⁵⁶ L’affresco, completato tra il 1543 e il 1545, si trova a Firenze, in Palazzo Vecchio.

⁵⁷ E. Cozzi, *Kairós: un rilievo dell’XI secolo a Torcello*, «Spazio Filosofico», 2016, pp. 197-200.

presentano e che possono rapidamente svanire. Mantegna, a Palazzo Ducale, raffigura «*Occasio et poenitentia*» in veste di fanciulle; in particolare, rappresenta Occasione mentre agile scivola su una sfera, allegoria della velocità con cui si muove ma anche della sua instabilità (contrapposta alla stabilità delle Virtù).

4.1 *Il tempo spezzato: l'esperienza di vittimizzazione*

L'esperienza di vittimizzazione crea una frattura nella percezione individuale del fluire del tempo: improvvisamente c'è un "prima" e un "dopo". Lo sanno bene le vittime di reato, quelle *dirette* e anche quelle *indirette*. Se il reato è grave o gravissimo, dopo averlo subito per coloro che lo hanno subito niente è più come prima. Si spezza una condizione di vita, e con essa vanno in frantumi opportunità, promesse, progetti e si entra in una dimensione inedita. A volte i reati hanno conseguenze molto gravi sulla persona – lesioni irreversibili, disabilità, rischio di vittimizzazione ripetuta, pericolo per la propria incolumità, timori di intimidazioni o ritorsioni ma anche esposizione pubblica o mediatica – oppure determinano perdite patrimoniali ingenti, tali da sovvertire le condizioni di vita.

Vi è poi la sfera emozionale, altrettanto importante, alterata dall'esperienza di vittimizzazione e da ciò che ne consegue: paura, vergogna, umiliazione, povertà, esposizione al ridicolo, cambiamento delle abitudini di vita. Insieme al timore, le vittime sperimentano la solitudine poiché emozioni e sentimenti – questi ultimi da intendersi come emozioni stabilizzate – sono epiloghi estranei alla penalità classica. Tutto ciò che accade alle vittime dopo la commissione del reato – momento che con un vecchio brocardo viene indicato come *tempus commissi delicti*⁵⁸ – non è affare del processo.

Occorre invece riconoscere l'importanza e le conseguenze del tempo spezzato: lo fa, laddove utilizzata, la giustizia riparativa, la quale consente alle parti la possibilità di accedere a spazi protetti di ascolto, dove lo *storytelling* restituisce voce alle vittime e consente loro di porre domande o di condividere fatti e memorie che non hanno spazio nell'agone processuale.

L'esperienza del tempo "spezzato" riguarda anche l'autore del reato. Soprattutto se il reato costituisce un episodio isolato e grave è netta la percezione di un "prima" e un "dopo". Di colpo, il responsabile del fatto incontra l'ingranaggio processuale, che può iniziare con il fermo e proseguire con la custodia cautelare. Serve immediatamente un avvocato, con il quale decidere una strategia difensiva: se non si opta per la messa alla prova o per il c.d. "patteggiamento", non resta che attendere il processo.

⁵⁸ In argomento si rinvia a Falcinelli, *Il tempo nel reato* cit., pp. 12 ss.

Persino il testimone entra in una dinamica temporale nuova; è destinatario di aspettative e di obblighi, può sentirsi esposto a pericolo, essere minacciato o intimidito. Il tempo del reato schiude una fase fatta di oneri, responsabilità, doveri, obblighi e persino di scelte di vita.

Il tempo *cronologico* ha subito uno strappo violento che solo un uso sapiente del tempo *opportuno* può in parte ricucire.

4.2 Il tempo cronologico e opportuno della querela

I fattori di legittimazione dell'istituto della perseguibilità a querela sono stati per lo più ricondotti al carattere spiccatamente privato dell'offesa e all'interesse di evitare lo *strepitus fori*. La querela si presenta, idealmente, in tre varianti funzionali:

- a) la querela-*garanzia*: è pensata per tutelare la vittima, poiché «si collega alla pubblicità del dibattimento (per evitarla o per ottenerla)»⁵⁹. Si riconosce alla vittima, in altre parole, la possibilità di decidere se evitare il processo o fare in modo che si celebri⁶⁰;
- b) la querela-*opportunità*, che funziona da «indicatore della concreta intollerabilità di singoli episodi conformi alla fattispecie incriminatrice»⁶¹;
- c) la querela in funzione puramente *deflativa* del sistema penale, che emerge come alternativa alla c.d. depenalizzazione in astratto, essendo la valutazione della meritevolezza di pena sottratta in parte al legislatore per essere affidata alla parte offesa.

La deflazione è la *ratio* della significativa estensione del regime di procedibilità a querela a rilevanti figure di reato contro la persona e contro il patrimonio operata con la riforma Cartabia del 2022⁶².

In tutti i casi, l'esperibilità della querela è condizionata dal fattore tempo, che si sostanzia di una dimensione *cronologica*, quanto ai termini di decadenza dal relativo diritto, e in una dimensione *qualitativa*, quanto alla scelta individuale rimessa alla vittima.

La querela può essere presentata normalmente entro tre mesi dalla commissione dell'illecito, salvo il termine di sei mesi per i delitti contro la libertà sessuale. Per questi ultimi, una volta presentata, diventa irrevocabile.

⁵⁹ F. Giunta, *Interessi privati e deflazione penale nell'uso della querela*, Milano, Giuffrè, 1993 p. 38.

⁶⁰ Per questi rilievi v. Giunta, *Interessi privati* cit., pp. 19 s.

⁶¹ Ivi, p. 39.

⁶² In argomento, G.L. Gatta, *L'estensione del regime di procedibilità a querela nella riforma Cartabia e la disciplina transitoria dopo la l. n. 199/2022*, «Sistema penale», 3 gennaio 2023, <https://www.sistemapenale.it/pdf_contenuti/1683801648_sp-2023-1-gatta1.pdf>, febbraio 2023.

Le valutazioni della vittima maturano in un tempo che è sì cronologico ma anche e soprattutto opportuno. Sia che si tratti di querela, sia che si tratti di denuncia, per scegliere la via processuale occorre bilanciare argomenti diversi: da un lato, il desiderio di accertamento dell'offesa e il ristabilimento della verità, dall'altro lato, il rischio di intimidazioni o di ritorsioni – ad esempio rispetto a reati che hanno una matrice legata al crimine organizzato – ma anche il rischio di vittimizzazione secondaria. La riforma Cartabia introdotta con d.lgs. 150/2022 introduce un ulteriore elemento di valutazione di opportunità: la partecipazione a un percorso di giustizia riparativa.

La legge prevede che, nel caso di reati perseguibili a querela soggetta a remissione, il giudice, a richiesta dell'imputato, possa disporre con ordinanza la sospensione del procedimento o del processo per lo svolgimento del programma di giustizia riparativa per un periodo non superiore a centottanta giorni. Un meccanismo sospensivo cronologico lascia spazio alle valutazioni del tempo opportuno circa la possibilità di accedere a un programma di giustizia riparativa, che richiede, a sua volta, un tempo opportuno per la preparazione e il successivo svolgimento. Sempre per i reati procedibili a querela soggetta a remissione il d.lgs. 15/2022 prevede che la partecipazione del querelante a un programma di giustizia riparativa, concluso con un esito riparativo e con il rispetto degli eventuali impegni comportamentali assunti da parte dell'imputato, comporti la remissione *tacita* di querela.

Ben si comprende, alla luce di tale novità normativa in relazione all'art. 90 bis c.p.p., come la scelta di partecipare a un programma di giustizia riparativa – che deve essere comunque volontaria, libera e consensuale – implichi per la vittima la consapevolezza del fatto che il successo del programma di *restorative justice* e il rispetto degli impegni assunti dall'autore del reato non le lasciano più margine di scelta. La querela si intende rimessa tacitamente. Il reato è estinto.

4.3 *Il tempo programmato della decisione giudiziale e della stesura della sentenza*

Come il processo è governato, nelle sue fasi, dal tempo, così anche il deposito della motivazione della sentenza, che rende intellegibile l'esercizio del potere discrezionale del giudice, rivelando l'*iter* logico sotteso alla decisione, ha cadenze temporali predeterminate dalla legge.

Potenzialmente svincolata dal tempo è la presa di decisione: il tempo necessario per decidere è sotto l'egida di Kairos. Il principio generale è quello dell'immediatezza – sovente rispettato dal giudice monocratico – ma tutto dipende dalla complessità del caso, che può richiedere un tempo più ampio e opportuno per la presa di decisione. Possono essere indispensabili più giorni

di camera di consiglio per i processi di Corte d'Assise, specie se con molti imputati.

Diverso è il discorso per il deposito della motivazione della sentenza, disciplinato dall'art. 544 c.p.p.: è nei desideri del legislatore che la motivazione sia redatta immediatamente, evento realisticamente atteso nelle decisioni molto semplici, con pochi capi di imputazione e un solo imputato. La legge prevede il deposito della motivazione della sentenza nei quindici giorni successivi alla lettura del dispositivo, termine che il giudice può dichiarare di voler prolungare fino a un massimo di novanta giorni. Kronos sembra implacabile ma cede di fronte ai fatti: se il tempo non è sufficiente e la motivazione viene depositata oltre il termine ciò non inficia la validità della decisione, potendo al massimo determinare una responsabilità del giudice di tipo disciplinare.

Capita che tempi lunghi per il deposito della motivazione siano dovuti al carico di lavoro dell'ufficio ma si dà anche la possibilità che l'estensore opti per la sentenza "trattato": una sentenza

fuori misura, che solo *per accidens* sembra esprimere il deciso, cioè la consapevole scelta collegiale. La decisione risulta avvolta nel flusso di pensiero dell'estensore che, invece di cimentarsi nel renderla intellegibile e comprensibile, si impegna in un discorso personale volto a ridisegnare il sistema⁶³.

4.4 *Il tempo certo della pena commisurata e quello incerto della pena da eseguire*

Da quando la pena non si indirizza più al corpo del condannato – straziandolo o decretando una morte tanto rapida quanto violenta – ma attinge alla libertà personale dell'individuo, la giustizia penale si occupa di misurare il tempo della «docilità dei corpi». Superata l'epoca delle pene fisse, la sanzione detentiva è proposta dal legislatore secondo cornici edittali individuate in astratto per ciascuna fattispecie incriminatrice ed è commisurata dal giudice, all'interno di queste ultime, sulla base della gravità oggettiva e soggettiva dell'illecito⁶⁴, che include la valutazione delle circostanze eventualmente presenti (non a caso, definite *accidentalia delicti*)⁶⁵. Misura difficile, quella del

⁶³ Ghirga, *La giustizia* cit., p. 85.

⁶⁴ Cfr. M. Venturoli, *Modelli di individualizzazione della pena. L'esperienza italiana e francese nella cornice europea*, Torino, Giappichelli, 2020.

⁶⁵ Cfr. R. Bartoli, M. Pifferi (a cura di), *Attualità delle circostanze del reato. Un istituto tra legalità e discrezionalità*, Milano, Giuffrè, 2016, pp. 1-18. Sulla sistematica delle circostanze è imprescindibile il riferimento ad A. Melchionda, *Le circostanze del reato. Origine, sviluppo e prospettive di una controversa categoria penalistica*, Padova, Cedam, 2000.

tempo della pena: orientata storicamente dalla proporzione⁶⁶ essa è aperta a finalità di politica criminale che ne condizionano la durata o l'ammontare.

La commisurazione della pena è il settore dove è massima la discrezionalità del giudice: affinché non si trasformi in arbitrio, determinando possibili disparità di trattamento, richiede una guida teorico-pratica e il controllo motivazionale. Linee-guida narrative, complesse tabelle numeriche⁶⁷, sistemi esperti legali supportano il giudice nella scelta della pena giusta: il *malum passionis* che dovrebbe controbilanciare il *malum actionis*. Ma offesa e privazione della libertà sono entità tra loro incommensurabili: la sofferenza viene ripagata con una frazione di "tempo di vita" di difficile individuazione. A un'analisi attenta, ogni parcellizzazione del tempo di privazione della libertà da rapportare alla gravità dell'illecito appare priva di fondamento razionale⁶⁸. Anche il «fine pena mai», se guardato in concreto, è un segmento di tempo non determinabile a priori perché pari all'aspettativa di vita del condannato.

Ineludibile è, rispetto alla pena detentiva, la questione della percezione del tempo. Per l'esecuzione della pena detentiva sia consentito il ricorso a una metafora che, seppure azzardata, nondimeno pare efficace: proprio come nella teoria della relatività ristretta, all'interno dei penitenziari lo spazio si contrae e il tempo si dilata. Affollamento, promiscuità, scarsa igiene, orari rigidi, regole fisse, ripetitività dei giorni (resi vuoti dalla scarsa offerta di opportunità di risocializzazione o di lavoro) fanno della pena detentiva un lasso di tempo percepito diversamente da quello della vita attiva, proprio come avveniva sulla montagna di Davos⁶⁹. La clessidra della pena detentiva deposita più lentamente la polvere nel bulbo inferiore, destinato a riceverla, rispetto a quella della vita attiva.

Il tempo della pena detentiva, definita dal giudice di cognizione in una misura determinata, è però condizionato, in fase esecutiva, da una serie di fattori che possono renderlo variabile e, tendenzialmente, lo abbreviano.

Affidata alle regole dell'ordinamento penitenziario, l'esecuzione della pena detentiva, oltre a disciplinare minuziosamente stili e ritmi della vita carceraria, lo scadenzario per la richiesta e la concessione delle misure alternative e dei benefici penitenziari, prevede meccanismi ordinari di riduzione della pena. Il tempo della pena che scorre in maniera sequenziale, ha come dei "singulti" che a cadenze fisse lo fanno arretrare: per ogni semestre di pena espiata nel

⁶⁶ F. Viganò, *La proporzionalità della pena. Profili di diritto penale e costituzionale*, Torino, Giappichelli, 2021.

⁶⁷ Sia consentito rinviare a G. Mannozi, *Razionalità e "giustizia" nella commisurazione della pena. Il Just Desert Model e la riforma del Sentencing nordamericano*, Padova, Cedam, 1996.

⁶⁸ U. Curi, *Il farmaco della democrazia. Alle radici della politica*, Milano, Marinotti Edizioni, 2003.

⁶⁹ Il riferimento è all'opera di T. Mann, *La montagna incantata*, Milano, Corbaccio, 1993.

rispetto delle regole c'è una riduzione di quarantacinque giorni di pena detentiva da scontare. Il tempo della pena, dunque, retrocede progressivamente e anticipa la possibilità di accedere a modalità esecutive semidetentive o non custodiali. La pena commisurata in una cifra fatta di anni, mesi e giorni definiti nel dispositivo della sentenza ha, in concreto, un termine che dipende anche dal comportamento del condannato, il quale diventa artefice della durata della propria condanna e perciò del tempo del ritorno in libertà.

4.5 *Il tempo dilatato delle misure di sicurezza*

Imperniate sull'idea di pericolosità sociale delle persone e delle cose, le misure di sicurezza – che danno luogo al c.d. “doppio binario” – sono inflitte in via esclusiva per i non imputabili e per i semi-imputabili si aggiungono alla pena⁷⁰. Al pari di quest'ultima, incidono sulla libertà personale qualora abbiano natura detentiva, riproponendo la questione della gestione del tempo.

La matrice criminologica segna irrimediabilmente la conformazione delle misure di sicurezza, che nascono, nel Codice Rocco, all'insegna dell'indeterminatezza temporale, per rendere più efficace il contrasto alla criminalità. Neppure la commissione di un reato è presupposto indispensabile per l'applicazione, poiché le misure di sicurezza sono previste anche per i quasi-reati (si pensi al c.d. reato impossibile o all'istigazione non accolta). La nomenclatura, d'altra parte, è di per se stessa evocativa del formante criminologico-punitivo. *Colonia agricola e casa di lavoro* sono le misure pensate per i delinquenti abituali, professionali e per tendenza: misure che si estendono indefinitamente nel tempo, destinate a persone le cui predisposizioni criminali sono anch'esse proiettate nel tempo e racchiuse in etichette linguistiche normativamente inquietanti, fondate su basi scientifiche inaffidabili e inconsistenti.

La dubbia legittimità costituzionale da sempre corrode dall'interno le misure di sicurezza, ma la Corte costituzionale le salva più volte attraverso un'*actio finium regundorum* e una progressiva riduzione tipologica: dapprima, la Corte abolisce il riformatorio giudiziario; successivamente ridimensiona l'area applicativa dell'ospedale psichiatrico per poi, nel 2011, decretare la chiusura di quest'ultimo. Restano tuttavia svincolate dai principi garantistici relativi alla pena, poiché la loro misura è legata all'accertamento della pericolosità sociale del destinatario e del suo permanere nel *tempo*, entità di cui il giudice, in questo caso, è sovrano assoluto.

Non è, dunque, solo la specie delle misure di sicurezza il problema di fondo; lo è anche e soprattutto la “gestione del tempo”, vero *vulnus* dell'istituto.

⁷⁰ In argomento, M. Pelissero, *Pericolosità sociale e doppio binario. Vecchi e nuovi modelli di incapacitazione*, Torino, Giappichelli, 2008.

Il Codice del '30 prevedeva le misure di sicurezza come indeterminate nel massimo: duravano fin quando sussisteva la pericolosità della persona. La riforma del 2014⁷¹ ha introdotto un tetto massimo a tali misure, pari alla durata della pena detentiva comminata dal legislatore, per scongiurare il rischio del c.d. “ergastolo bianco”.

L'aver un limite di tempo massimo è un palliativo che tacita la (cattiva) coscienza del penalista.

4.6 *Il tempo parallelo della giustizia riparativa*

Il possibile «ritorno all'umano» consentito dalla giustizia riparativa chiede anzitutto un tempo di parola e di ascolto adeguato a entrambe le parti in conflitto, che consenta un dialogo mediato con sapienza. L'incontro può essere importante per persone che, nel ruolo di parti processuali, sono come “slegate” nell'affrontare le conseguenze di un illecito: alcune, osserva Federico Reggio, appaiono dimenticate, altre «affidate a binari precostituiti che sembrano “vivere di vita autonoma”, a prescindere dalla comprensione personale e sociale della loro *ratio*, del loro fine, delle loro modalità di svolgimento»⁷². Occorre un tempo opportuno affinché una vittima senta che il desiderio di verità si elevi a richiesta: è un tempo interiore non predeterminabile a priori perché destinato a costruire la capacità⁷³ di reggere psicologicamente il dialogo con l'altro e avviare un percorso che porti a chiudere i conti con il passato senza oblio. Solo se i tempi della richiesta di verità, dell'incontro, del dialogo con l'altro sono rispettati e curati le vittime possono sperimentare, in un tempo non facilmente predeterminabile, la *closure*⁷⁴, termine con il quale si indica la capacità di lasciar andare il passato e di aprirsi a nuove progettualità di vita. Lo illustrano bene i *Basic Principles* delle Nazioni Unite e la Raccomandazione del Consiglio d'Europa del 2018 sulla giustizia riparativa in materia penale⁷⁵.

⁷¹ Si tratta del d.l. 31 marzo 2014, n. 52 recante *Disposizioni urgenti in materia di superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari*. In argomento, M. Pelissero, L. Scomparin, G. Torrente (a cura di), *Dieci anni di REMS. Un'analisi interdisciplinare*, Napoli, ESI, 2022.

⁷² Per queste considerazioni v. F. Reggio, *Vittima, offensore e comunità «pietre angolari» per un «ritorno all'umano» della giustizia riparativa*, in F. Zanuso, F. Reggio, *Per una nuova giustizia possibile. Un progetto per la Città*, Napoli, ESI, 2014, p. 58.

⁷³ G. Mannozi, R. Mancini, *La giustizia accogliente*, Milano, FrancoAngeli, 2022, pp. 77 ss.

⁷⁴ B.A.M. Van Stokkom, *Victim Needs, Self-Respect and 'Closure'. Does Revenge Satisfy?*, in E. Erez, M. Kilchling, J.A. Wemmers (eds.), *Therapeutic Jurisprudence and Victim Participation in Criminal Justice: International Perspectives*, Durham N.C., Carolina Academic Press, 2011.

⁷⁵ *Basic principles on the use of restorative justice programmes in criminal matters*, «ECOSOC Resolution», 2002/12, <<https://www.un.org/ruleoflaw/blog/document/basic-principles-on-the-use-of-restorative-justice-programmes-in-criminal-matters/>>, febbraio 2023.

La giustizia riparativa abita il mondo di Kairos e mal tollera le rigidità di Kronos. La riparazione materiale (tipicamente il risarcimento del danno) può essere ingiunta, determinata dal giudice, rateizzata; quella simbolica, rivolta alla dignità della persona offesa, non è mai generata da una pronuncia autoritativa. Si costruisce nel *tempo* e con il *dialogo*.

Il processo offre, a fine corsa, la verità, o almeno quella quota di verità dei fatti provata oltre il ragionevole dubbio. Ciò ha un grande valore per le vittime soprattutto quando cercano non vendetta ma pace: “pace dal tormento di un dolore senza verità”⁷⁶. Ma la dignità ferita, la paura indotta, la fiducia infranta hanno bisogno di qualcosa di più e di diverso: la capacità di alzare lo sguardo sull’altro, in un tentativo di dialogo che sembra impossibile ma è indispensabile. Scrive Roberto Mancini:

Il dialogo è costitutivo della qualità dei percorsi della giustizia riparativa in quanto è un fondamentale elemento di umanizzazione dei vissuti e delle relazioni, nonché dei contrasti e degli squilibri che tendono a lacerarle. Nell’apertura dell’interazione dialogica può darsi un’esperienza di risonanza a cui inerisce “una promessa di riconciliazione”, o almeno la riduzione della divergenza tra le persone, e di maggiore autocoscienza per ciascuno. La credibilità del raggiungimento di una condizione migliore di vita per coloro che vi partecipano affiora nel criterio della comprensione reciproca. Come ha scritto Hartmut Rosa, “un mondo migliore è possibile e lo si può riconoscere dal fatto che la sua misura non sta più nel dominio e nel potere, bensì nell’ascoltare e nel rispondere”⁷⁷.

5. Conclusioni

Dalla ricognizione degli istituti idealmente riconducibili al regno di Kronos e a quello di Kairos si percepisce la centralità del tempo nell’architettura penalistica. Si intuisce anche la costellazione di parole che ruota attorno al tempo: durata, lunghezza, ragionevolezza, termine, decadenza, calcolo, frazionamento, fine pena, riduzione, rateizzazione, remissione in termini, solo per restare nella dimensione giuridico-funzionale. E poi ci sono le parole dell’interiorità: ricordare, dimenticare, decidere, ma anche attesa, memoria, oblio, verità.

Il tempo, si è detto in esordio, è connesso all’ordine ma è anche – come è stato ricordato citando Umberto Curi – connesso alla giustizia.

E qui si colgono alcune questioni relative alla non naturalità delle scansioni del tempo della giustizia rispetto al tempo della vita delle persone. Quest’ultimo, almeno nella cultura occidentale, è rappresentabile in modo lineare,

⁷⁶ F. Cascini, *Storia di un giudice*, Torino, Einaudi, 2010, p. 23.

⁷⁷ Mannozi, Mancini, *La giustizia accogliente* cit., p. 76 (*Sul senso della capacità*). I virgolettati all’interno della citazione da Roberto Mancini derivano da H. Rosa, *Resonanz. Eine Soziologie der Weltbeziehung*, Berlin, Suhrkamp, 2016, rispettivamente p. 322 e p. 762.

mentre quello delle stagioni e dei fenomeni naturali, viceversa, è un tempo ciclico. La distinzione è chiara.

Il tempo della giustizia appare invece un'entità ibrida. Come il mito ha creato storie in cui si produceva una forzatura del regolare flusso del tempo⁷⁸, così la giustizia ha manipolato il tempo rendendolo simile a una linea spezzata, in cui segmenti di diversa lunghezza sono giustapposti irregolarmente e si alternano a linee curve. La pena ambisce addirittura all'eternità, come testimonia la concezione delle pene infernali.

Lo scarto tra il tempo di vita individuale e i tempi della giustizia e della pena è incommensurabile: l'attesa della verità, la durata del processo, la misura delle sanzioni introducono tempi innaturali nell'esistenza umana.

Resta potente la suggestione che il tempo sia giudice e giudizio. Nelle rappresentazioni del «Trionfo del tempo», ma anche in quelle del «Trionfo della morte», la falce, iconema normalmente associato al malinconico e meditativo Saturno⁷⁹, ricorda la caducità dell'esperienza e il giudizio a cui nessuno può sottrarsi. È proprio il Tempo, alla fine, ad essere il solo, grande giudice, delle persone e della storia.

⁷⁸ M. Bettini, *Il sapere mitico. Un'antropologia del mondo antico*, Torino, Einaudi, 2021.

⁷⁹ Klibansky, Panofsky, Saxl, *Saturno e la melanconia* cit., p. 182.